

N. 8059/2014 R.Gen.Aff.Cont.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Latina**  
**I Sezione CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Roberto Galasso ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 8059/2014 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell' 11/07/2019 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.

**TRA**

**IPOGEO LATINA SRL** , c.f.: 02484620592, elett.te dom.ta in Latina al viale dello Statuto 24, presso lo studio dell'avv. Giovanni La Penna unitamente agli avv.ti COGO GIAMPAOLO MARIA e CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione

- ATTRICE

**E**

**COMUNE DI LATINA** , c.f.: , elett.te dom.to in Latina, alla via IV Novembre, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato dagli avv.ti DI LEGINIO FRANCESCO e CAVALCANTI FRANCESCO PAOLO,

- CONVENUTO

Oggetto: inadempimento

Conclusioni: all'udienza dell'11.7.2019 le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Va preliminarmente evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla Legge del 18 giugno 2009 n.69, le cui disposizioni transitorie





espressamente prevedono che “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Ipogeo Latina s.r.l. evocava in giudizio il Comune di Latina, rassegnando le seguenti conclusioni:

*1) in via preliminare, pronunciare nei confronti del Comune di Latina, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore ordinanza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. relativamente alla somma di €. 1.830.591,06, di cui € 132.473,45 per interessi calcolati ai sensi dell’art. 23, comma 4 e 6, della Convenzione inter partes dell’11/3/2009 - rep. n. 50.503 - racc. n. 20.062, sino al 31/10/2014, oltre quelli successivi sino al definitivo soddisfo;*

*2) nel merito, accertare e dichiarare il grave e colpevole inadempimento del Comune di Latina alle obbligazioni derivanti dal contratto di concessione dell’11/3/2009, rep. 50.503 - racc. 20.062, ed al suo atto integrativo del 10/8/2010, rep. 53.296 - racc. 21.902, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma complessiva di € 13.798.244,61, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, nonché a quelle a maturarsi nel corso del procedimento e sino al definitivo soddisfo;*

*3) in subordine, condannare il Comune di Latina, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta dovuta o provata in corso di causa.*

Deduceva di essere divenuta (già Damiani Costruzioni s.r.l.) quale società di progetto ai sensi della Legge n. 109/94 in tema di project financing, dall’11/3/2009, Concessionaria della progettazione e costruzione dell’ampliamento del Cimitero urbano di Latina, nonché della gestione dell’intero complesso cimiteriale di Latina in virtù della deliberazione della Giunta Municipale di Latina n. 750/2007 del 12/12/2007 (per l’affidamento della concessione); della deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2008 del 22/12/2008 (di approvazione del progetto preliminare, degli schemi di convenzione, delle tariffe, del regolamento generale della gestione, dei regolamenti particolari dei servizi e della variante urbanistica); della convenzione dell’11/3/2009 per atto del Notaio Maciariello dell’11/3/2009, rep. n. 50.503, racc. n. 20.062 (di affidamento dei lavori e della gestione dell’intero complesso cimiteriale, ivi compresa la gestione dei servizi connessi); del verbale di consistenza, constatazione e presa in consegna dell’area cimiteriale del 11/5/2009; della convenzione integrativa ex art. 37 bis L. n. 109/94 per atto del Notaio Maciariello del 31/12/2009, rep n. 52040 e racc. n. 21127, a mezzo della quale è stato concesso in favore della Ipogeo Latina s.r.l. il diritto di superficie sulle aree da edificarsi, nonché il diritto di uso sulle aree ed edifici esistenti per una durata pari a quella del rapporto concessorio.





Allegava che, nel corso del rapporto, si erano verificati numerosi e ripetuti ritardi e/o inadempimenti del Concedente impeditivi del regolare svolgimento della concessione.

Si costituiva il Comune di Latina, insistendo per il rigetto della domanda.

Veniva rigettata dal precedente titolare del ruolo l'istanza di ingiunzione di pagamento, ex art. 186 ter c.p.c., articolata da parte attrice.

Con la prima memoria istruttoria, ex art. 183 co 6 c.p.c., la Ipogeo Latina s.r.l, così precisava la domanda:

*1) in via preliminare, pronunciare nei confronti del Comune di Latina, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. di €. 1.830.591,06, di cui €. 132.473,45 per interessi calcolati ai sensi dell'art. 23, comma 4 e 6, della Convenzione inter partes dell'11/3/2009 - rep. n. 50.503 - racc. n. 20062, sino al 31/10/2014, oltre quelli successivi sino al definitivo soddisfo;*

*2) nel merito, accertare e dichiarare il grave e colpevole inadempimento del Comune di Latina alle obbligazioni derivanti dal contratto di concessione dell'11/3/2009, rep. 50.503 -racc. 20.062, ed al suo atto integrativo del 10/8/2010, rep. 53296 - racc. 21.902, e, conseguentemente, condannare lo stesso, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €. 13.798.244,61, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, sino al definitivo soddisfo;*

*3) in subordine, condannare il Comune di Latina, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta o provata in corso di causa;*

*4) in via gradata, condizionatamente al rigetto della domanda di pagamento ex contractu dei servizi di ampliamento dell'orario di apertura del Cimitero e di gestione del servizio obitoriale e delle camere mortuarie, condannare il Comune di Latina, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €. 696.006,75, oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di indebito arricchimento per lo svolgimento dei detti servizi.*

Con l'ordinanza riservata del 12.9.2018, il giudice, subentrato nel ruolo, invitava le parti a dedurre in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente ai profili di inadempimento connessi alla mancata approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 12 e 13 della Convenzione (all. 3 al fascicolo di parte attrice) e, con l'ordinanza dell'8 aprile 2019, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Deve osservarsi, in proposito, come parte attrice lamenti diversi profili di inadempimento imputabile al Comune concedente tra i quali: la mancata approvazione del progetto definitivo dell'intervento; la mancata consegna degli elenchi delle sepolture e dei nominativi dei concessionari; la violazione dell'art. 37 r.c.g. (relativo alla raccolta dei resti mortali della salma originariamente tumulata e per la quale è stato concesso l'uso del loculo); la





mancata determinazione degli orari di apertura del cimitero; la mancata determinazione dei corrispettivi della gestione del servizio obitoriale relativo alla sala autoptica interna alla struttura cimiteriale; il mancato adeguamento dell'impianto della luce votiva; il mancato accatastamento degli edifici loculari già costruiti nel plesso cimiteriale; il mancato pagamento di oneri e diritti derivanti da operazioni cimiteriali poste a carico dell'ente.

Orbene, tutte le censure – fatta eccezione per quella relativa al mancato pagamento di oneri e diritti derivanti da operazioni cimiteriali poste a carico dell'ente di cui si dirà a breve - hanno ad oggetto un *facere* amministrativo (*rectius* la dedotta violazione di un obbligo di fare) sottratto al sindacato del giudice ordinario.

Va, in proposito, sottolineato come il rapporto tra le parti in causa tragga origine dalla delibera n. 363/07 del 17.5.2007 con la quale il Comune di Latina, ai sensi dell'art. 37 quater, co. 1, lett. a) della Legge 109/1994, ha indetto una gara per l'aggiudicazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il Progetto Preliminare presentato dal Promotore.

Come si evince dalle premesse di cui alla pag. 4 della Convenzione (all. 3 al fascicolo di parte attrice) la gara è andata deserta e, pertanto, con la delibera della Giunta n. 750/2007 del 12.11.2007, il Comune ha affidato la concessione alle Società Damiani Costruzioni s.r.l.; Damiani Marmi s.r.l. e Pro Deo di Damiani Ottavio & C. s.n.c. le quali si sono impegnate a costituire una società di progetto in forma di s.r.l.

Orbene, l'art. 11 della Convenzione individua gli obblighi ricadenti sul concedente.

Tra questi, si annoverano il rilascio di tutti i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche che si rendano necessari per l'esecuzione e la gestione delle "Opere d'Ampliamento" e delle "Opere Accessorie".

Il Concedente, poi, si impegna ad approvare le progettazioni definitiva ed esecutiva nei termini previsti al successivo art. 13 (..). Il Concedente si impegna ad espletare i compiti e le funzioni non espressamente delegati al Concessionario ai sensi del precedente art. 6, comma 2, assicurando la propria collaborazione per conseguire una maggior efficienza del servizio della gestione a vantaggio dell'Utenza.

L'art. 12 sancisce l'obbligo del Concedente di nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 109/1994 e della Legge 241/1990, ed un suo sostituto, per il caso di assenza o di impedimento del primo.

L'art. 13, infine, individua nel Responsabile del Procedimento, l'organo legittimato all'approvazione del Progetto Definitivo, previa validazione in contraddittorio con i progettisti e sulla base del Progetto Preliminare (..). Il provvedimento di approvazione del Progetto Definitivo sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/2001.





L'art. 15, poi, fa generico riferimento all'impegno dell'Amministrazione di svolgere tutte le attività amministrative di sua competenza, necessarie per l'esecuzione della concessione ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Alla luce delle norme convenzionali appena richiamate, deve osservarsi come, esaurita la fase pubblicistica per la selezione del soggetto (concessionario) deputato alla progettazione e costruzione dell'opera ed alla gestione del servizio e stipulata la convenzione tra concessionario ed Amministrazione concedente, non possa ritenersi consumato il potere amministrativo, la convenzione – in senso contrario – richiamando fasi procedurali ed adempimenti provvedimentali propri dell'*agere* amministrativo.

Non a caso il Concedente risulta obbligato alla nomina del "Responsabile del Procedimento" il quale è investito dei compiti istituzionali dell'Amministrazione deputata ad assumere tutte le determinazioni amministrative funzionali alla realizzazione dell'oggetto convenzionale.

La stessa approvazione del progetto definitivo risulta proceduralizzata, preceduta dalla validazione e sostitutiva del permesso di costruire.

In una simile prospettiva, se la Convenzione richiama, da un lato, adempimenti propriamente privatistici, dall'altro integra un accordo procedimentale, riconducibile alla disciplina di cui all'art. 11 della legge 241/1990.

Viene in rilievo, invero, l'accordo involgente direttamente l'esercizio di poteri amministrativi, vincolante per entrambe le parti, ferma la facoltà di recesso della Pubblica Amministrazione, per motivi di interesse pubblico.

Gli accordi procedurali, in particolare (anche detti preliminari, preparatori, endoprocedimentali o integrativi) risultano strettamente e funzionalmente collegati al procedimento, il privato e l'Amministrazione concordando il contenuto del provvedimento che resta, in ogni caso, l'unica fonte dell'effetto giuridico.

La fattispecie, pur essendo regolata dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, costituiscono materia integralmente devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., sia che la controversia abbia ad oggetto la relativa conclusione, sia che riguardi la formazione o l'esecuzione degli stessi.

Peraltro, la Legge 15/2005 ha generalizzato il ricorso agli accordi, superandone la previsione di tipicità.

Deve, infine, sottolinearsi come, anche nella prospettiva della concessione pubblica, l'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. preveda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta eccezione per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

I dedotti profili di inadempimento attengono, invece, ad omissioni della Pubblica Amministrazione che solo indirettamente si riverberano sulle posizioni patrimoniali connesse all'esercizio delle attività di cui alla concessione.





Al Comune viene, infatti, contestato di non aver adottato provvedimenti o comunque comportamenti funzionali allo svolgimento del servizio e non già di essere rimasto inadempiente di fronte ad obbligazioni pecuniarie riconducibili al concetto di canone o indennità.

La giurisdizione è devoluta, pertanto, al giudice amministrativo in via esclusiva.

Altro discorso deve farsi per la richiesta di pagamento degli oneri e diritti derivanti da operazioni cimiteriali poste a carico dell'Ente, di cui al punto 8) dell'atto di citazione, venendo in rilievo i canoni, le indennità o gli altri corrispettivi oggetto di cognizione riservata al giudice ordinario.

In via del tutto preliminare, va osservato come l'art. 18 della Convenzione (all. 3 al fascicolo di parte attrice) preveda una clausola arbitrale per la risoluzione di qualsiasi controversia inerente la Convenzione.

Sul punto deve osservarsi come nel sistema vigente, la clausola compromissoria per arbitrato rituale comporti una deroga convenzionale alle attribuzioni ed alla competenza del giudice ordinario.

Segnatamente, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia, in favore degli arbitri. E tanto si ricava dall'inequivoco disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c. – introdotto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 40/2006 – che, nel regolare i “rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria”, assoggetta, tra l'altro, al regolamento di competenza ex artt. 42 e 43 c.p.c., “la sentenza con la quale il giudice” abbia affermato o negato “la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato”. In particolare, l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994 n. 5 e dal d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del g.o., sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del g.o. e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del g.a. o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione (Cassazione civile, sez. un., 25/10/2013, n. 24153).

Nel caso di specie, tuttavia, nessuna eccezione è stata formulata tempestivamente dal Comune convenuto.

Nel merito, l'attrice richiama le disposizioni di attuazione del regolamento approvate in uno con l'atto aggiuntivo del 10/8/2010 (sub specie ai punti 3.01/07, 3.01/16 delle c.d. “Disposizioni Operative” di cui all'allegato 84 (cfr., in particolare, pag. 22 dell'atto di citazione).

Ai sensi del punto 3.01/07, sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri per lo spostamento della salma.

Deve osservarsi, poi, come il punto 3.01/16 faccia riferimento alle esumazioni ordinarie e straordinarie (soltanto per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria





il Gestore viene compensato dall'Amministrazione comunale, mentre per le altre, i costi restano a carico dell'Utenza).

Risulta, pertanto, in atti la prova della natura convenzionale degli oneri assunti dal Concedente.

Inoltre, dalla Convenzione integrativa 10.8.2010, risulta l'assunzione dei suddetti impegni, mediante il rinvio alle Disposizioni operative appena richiamate, oltre all'espressa delega al Concessionario per il reperimento dei dati anagrafici riferiti agli originari richiedenti o dei loro aventi causa, per il recupero del contributo di mantenimento.

Rilevata, infatti, da parte dell'Amministrazione, la difficoltà alla trasmissione dei dati al Concessionario, così privato dell'effettiva possibilità di recuperare il contributo dagli utenti, la stessa si è determinata ad affidare la relativa attività alla Ipogeo, riconoscendole, però, il contributo al mantenimento dei primi due anni di gestione (2009-2011).

La Convenzione integrativa, invero, risulta stipulata allo scopo di riequilibrare i rapporti tra le parti, attesa la disfunzione del rapporto concessorio riconducibile all'inerzia della Pubblica Amministrazione e la necessità di rinegoziare i reciproci impegni.

Ed infatti, fermo il riconoscimento del contributo (anticipato dal Comune inadempiente) per il biennio su richiamato e l'affidamento alla Concessionaria delle attività di ricognizione, il Comune ha assunto "in ogni caso", l'obbligo al versamento in favore della stessa, per ciascun anno della gestione, dell'importo corrispondente al mancato introito per contributo alle spese di mantenimento determinato in ragione dell'irrintracciabilità degli utenti onerati e sulla base del rendiconto annuale predisposto secondo quanto stabilito al punto 3) del Capitolato integrativo all. sub. A).

Risulta, pertanto, provata la fonte convenzionale degli obblighi relativi al servizio cimiteriale ed all'assunzione, da parte del Comune, del rischio relativo al mancato introito connesso all'irrintracciabilità dei dati anagrafici. Vanno, poi, verificati gli ulteriori presupposti dell'obbligazione e dell'esigibilità dei crediti.

Al riguardo – con riferimento all'obbligo di corresponsione, da parte del Comune, del contributo di mantenimento - a fronte della richiesta della Concessionaria, il Comune eccepisce la mancata presentazione del rendiconto.

Deve, però, sottolinearsi come in atti risultino depositati tutti i rendiconti oltre che la Certificazione dei crediti (all. 132) dalla quale emerge la certezza, liquidità ed esigibilità del credito portato dalla fattura n.1496/2012 e 1211/2013, maturato dalla Concessionaria, come da rendiconto delle sepolture "non rintracciate".

Risulta, in tal senso, realizzata la condizione per la liquidazione del contributo di mantenimento.

L'attrice ha, peraltro, prodotto documentazione comunque proveniente dagli uffici comunali in ordine all'esigibilità del credito.





E' lo stesso Comune convenuto, poi, ad aver depositato le comunicazioni intercorse tra le parti (allegati da 78 a 90) dalle quali si evince l'effettivo stallo nella predisposizioni di strumenti di acquisizione, da parte del Concedente e del Concessionario, per il reperimento dei dati anagrafici.

Dagli allegati in atti risulta che soltanto nel febbraio 2014 è stata deliberata dal Comune l'autorizzazione della Concessionaria ad avvalersi della tecnologia Pegaso web (ferma, peraltro, la necessità di istruzione per il relativo utilizzo).

Il periodo relativo alla quinta annualità risulta chiudersi in concomitanza con tale evento, sicché sino a tale data risulta effettivamente l'irrintracciabilità dei dati e, pertanto, l'esigibilità del credito maturato dalla Concessionaria nei confronti del Concedente, in ragione dell'accollo, da parte del Comune, del mancato introito del contributo proveniente dall'Utenza.

Risulta, pertanto, effettivamente adempiuto, da parte della Concessionaria, l'onere della prova relativa al presupposto del credito, da rinvenirsi nell'impossibilità di rintracciare i dati anagrafici (e nella successiva rendicontazione).

Quanto ai servizi cimiteriali per lo spostamento salme o l'esumazione, nessuna contestazione è stata avanzata dal Comune, sicché l'unico profilo da esplorare (comune anche al contributo di mantenimento) è quello relativo all'impegno di spesa.

Deve osservarsi in proposito come l'impegno di spesa costituisca l'atto con il quale l'Amministrazione assume in concreto l'obbligazione di eseguire un determinato pagamento, con accantonamento della somma necessaria, che resta conseguente vincolata a quello scopo. Per la sua validità appare dunque necessaria la relativa "determinazione" di ammontare, senza la quale l'obbligazione risulterebbe priva di un elemento essenziale per il suo costituirsi.

Al riguardo, vale richiamare il principio espresso dalla Cassazione, secondo la quale *il contratto di prestazione d'opera professionale, stipulato da un ente locale col professionista, è nullo sia quando la delibera di conferimento dell'incarico non è accompagnata dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria, sia quando è priva della forma scritta. Di tali due ipotesi di nullità, solo la prima può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 24 del [decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66](#) (convertito, con modificazioni, nella [legge 24 aprile 1989, n. 144](#)), poi seguito dal [d.lgs. n. 267 del 2000](#) (art. 191 e 194). La suddetta dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 09 ottobre 2003) (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/11/2008, n. 27406 (rv. 605528).*

Orbene, in atti risulta depositata una ricognizione di debito emessa dal Servizio Grandi Opere e Finanza di Progetto del Comune di Latina (all. 135) dalla quale risulta un credito, per la Ipogeo, di euro 537.385,20 ( di cui alla







fattura 1496/2012) e di euro 534.390,45 (di cui alla fattura 1211/2013) con relativi impegni di spesa.

Per le suddette fatture – relative al contributo di mantenimento a carico del Comune per l'ipotesi di irrintracciabilità dei dati anagrafici - dunque, sussiste sia l'impegno di spesa (che assume, invero, rilievo assorbente) quanto, in ogni caso, la ricognizione di debito sanante.

Ed infatti, parte attrice ha allegato sia una ricognizione di debito emessa dal Servizio Grandi Opere e Finanza di Progetto del Comune di Latina (all. 135) dalla quale risulta un credito, per la Ipogeo, di euro 537.385,20 ( di cui alla fattura 1496/2012) e di euro 534.390,45 (di cui alla fattura 1211/2013), sia la delibera n. 70/2013 (all. 134) con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2013/2015 (e relativi capitoli di spesa) oltre che la delibera n. 490/2014, con la quale la Giunta Municipale ha deliberato di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. l'anticipazione di euro 1.574.620,51 per il pagamento di debiti verso terzi, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2013.

In una simile prospettiva, non solo risulta l'impegno di spesa espresso per le fatture 1211/2013 e 1496/2012, ma, in ogni caso, risulta il riconoscimento del debito di cui alle medesime fatture e di quello portato da tutte le fatture per servizi cimiteriali, di cui a pagg. 26, 27 e 28 dell'atto di citazione, emesse in data anteriore al 31.12.2013.

Risulta, in definitiva, provata sia la fonte convenzionale delle obbligazioni che la copertura finanziaria dei relativi impegni. D'altra parte è smentita l'eccezione di inadempimento sollevata dal Comune (in ordine alla mancata rendicontazione).

Con riferimento, invece, alle fatture emesse in epoca successiva al 31.12.2013, non può ritenersi sussistente l'impegno di spesa.

Deve, pertanto, escludersi l'esigibilità del contributo per la quinta annualità, di cui alla fattura 1708/2014 (per euro 533.554,80) oltre a quella dei crediti portati dalla fattura n. 1.386/2014.

D'altra parte, con riferimento a tali specifici profili, neppure può trovare applicazione la disciplina dell'ingiustificato arricchimento.

Sul punto si osserva come *in tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui all'art. 23, commi 3 e 4, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, applicabile "ratione temporis" e riprodotto, senza sostanziali modifiche, prima dall'art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995 e poi dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Qualora detta azione sia stata formalmente proposta, se è vero (sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 1997), che il contraente privato è legittimato, "utendo iuribus" del funzionario (o amministratore) suo*





*debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex [art. 2900 cod. civ.](#), non è però consentito al Giudice sostituire d'ufficio (e pronunciarsi su) questa azione, che è diversa da quella di arricchimento senza causa, in quanto ha "petitum" e "causa petendi" autonomi e specifici, altrimenti incorrendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui [all'art. 112 cod.proc.civ.](#) (Rigetta, App. Napoli, 16 Gennaio 2002) (Cass. civ. Sez. I Sent., 06/07/2007, n. 15296 (rv. 600334).*

Deve, pertanto, accogliersi la domanda nei limiti del contributo di mantenimento di euro 537.385,20 ( di cui alla fattura 1496/2012) e di euro 534.390,45 (di cui alla fattura 1211/2013) con relativi impegni di spesa e di tutti gli altri crediti portati dalle fatture anteriori al 1.1.2014, per una somma complessiva di euro 1.134.862,81, oltre interessi legali dall'approvazione della delibera n. 490/2014 e sino al soddisfo, i.v.a. inclusa.

Con riferimento alle spese di lite di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore liquidato, ai medi, in euro 37.858,00 di cui euro 1.713,00 per spese ed euro 36.145,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% per compensi.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:

**Dichiara** la propria giurisdizione limitatamente alla domanda di condanna al pagamento degli oneri e diritti derivanti da operazioni cimiteriali poste a carico dell'ente;

**Accoglie** la relativa domanda – per quanto di ragione - e, per l'effetto, condanna il Comune di Latina, al pagamento, in favore della Ipogeo Latina s.r.l., di euro 1.134.862,81, oltre interessi legali dall'approvazione della delibera n. 490/2014 e sino al soddisfo, i.v.a. inclusa;

**Dichiara** il proprio difetto di giurisdizione per tutte le altre domande in favore del giudice amministrativo territorialmente competente;

**Condanna** il Comune di Latina al pagamento delle spese di lite in favore della Ipogeo Latina s.r.l., liquidandole, come in parte motiva, in euro 37.858,00 di cui euro 1.713,00 per spese ed euro 36.145,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15% per compensi.

Si comunichi.

Latina, 21 febbraio 2020

**Il giudice**  
dott. Roberto Galasso



